

La recente proposta di legge in materia di applicazione delle imposte indirette ai trust.

Lo scorso 3 ottobre, su iniziativa di Maurizio Bernardo, è stata presentata, dinanzi alla Camera dei Deputati, la proposta di legge n. 4675 recante disposizioni relativa all'applicazione e regolamentazione delle imposte indirette ai trust.

Come infatti sottolineato in Parlamento il successo del trust risiede nella considerazione che esso è uno strumento che consente di tutelare interessi lasciati in secondo piano dall'invecchiamento delle nostre categorie giuridiche.

Tuttavia, ciò che ancora ne pregiudica l'effettiva diffusione in Italia non è più il carattere pionieristico dell'istituto sul versante dell'impianto civilistico bensì la parziale lacuna normativa ancora esistente sul piano fiscale.

Infatti, mentre sul versante dell'imposizione diretta il trust ha trovato espressa regolamentazione sin dal 2007 nel Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Dpr. 22 dicembre 1986 n. 917, manca ancora oggi per esso una disciplina organica specifica in materia di imposte indirette.

In particolare, verte su tale questione un annoso dibattito che affonda le proprie radici negli anni 90 agli albori dello studio della fiscalità del trust in Italia.

Gli atti caratterizzanti la vita del trust rilevanti ai fini dell'imposizione indiretta sono: l'atto istitutivo, gli atti dispositivi, le operazioni compiute durante la vita del trust e, soprattutto, la distribuzione dei beni segregati nel trust fund ai beneficiari.

La suindicata proposta di legge ha offerto una chiave di lettura fiscale dello strumento secondo la tesi dell'unitarietà causale del negozio, il quale deve ritenersi espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione, di natura liberale o non liberale, ai beneficiari.

Analizzando il testo della proposta, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto (iva), si specifica che essa è applicabile anche con riferimento ai trust secondo quanto disposto dal Dpr 26 ottobre 1972 n. 633 secondo il criterio soggettivo, oggettivo e territoriale.

Nei casi di inapplicabilità dell'iva l'atto dispositivo sarebbe invece soggetto all'imposta di registro stabilita ai sensi dell'art. 40 del T.U. di cui al Dpr 26 aprile 1986 n. 131 ovvero alla imposta sulle successioni o donazione disciplinata dal T.U. di cui al decreto lgs 31 ottobre 1990 n. 346 in base all'effettiva finalità.

Per chi volesse approfondire meglio il tema, a seguire i riferimenti della proposta di legge:

n. 4575, presentata il 3 ottobre 2017, dall'On. Maurizio Bernardo: "Disciplina dell'applicazione delle imposte indirette ai trust".

Avv. Andrea Moja
Presidente Assotrusters
www.assotrusters.it